

Difesa garantita nel decreto sulle verifiche preliminari

Corte costituzionale

La lettura di un caposaldo della riforma Cartabia del processo civile

Possibile la discussione in un'udienza dedicata o a quella di comparizione

Giovanni Negri

Diritto di difesa assicurato anche nel nuovo processo civile e nella fase cruciale antecedente all'udienza di prima comparizione. Lo chiarisce la Corte costituzionale con la sentenza 96, depositata ieri e scritta da Giovanni Amoroso.

La pronuncia interviene su quel segmento della riforma Cartabia che prevede, nell'ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, l'emanazione di un decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse. Con il decreto il giudice, prima dell'udienza e senza sentire le parti, decide sulle verifiche preliminari, tra le quali l'esistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l'integralità del contraddittorio, la chiamata in causa di terzi.

La Corte ha ritenuto, in primo luogo, infondata la ipotizzata violazione della legge di delega, ritenendo che le verifiche preliminari compiute dal giudice nella fase

iniziale della controversia sono riconducibili alla finalità di realizzare la concentrazione processuale nell'ottica della ragionevole durata del processo.

Inoltre, la Corte ha escluso l'istituzione, per effetto della riforma, di una disciplina differenziata, nell'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio con il decreto di fissazione dell'udienza, tra quelle che il giudice può decidere, già con il decreto, e quelle che lo stesso giudice si limita a segnalare alle parti stesse per la trattazione nelle memorie.

Per quanto riguarda la violazione del diritto di difesa, la Consulta ha ritenuto infondata la questione sollevata, offrendo però un'interpretazione adeguatrice. Il giudice, nell'esercizio del potere direttivo del processo, può fissare un'udienza dedicata quando avverte l'esigenza di un confronto con le parti sui

provvedimenti da assumere dopo le verifiche preliminari.

Se poi il giudice ritiene di adottare direttamente il decreto, la parte che non condivide il provvedimento emesso può richiedere la fissazione di un'udienza per discuterne in contraddittorio, evitando in questo modo una successiva regressione del procedimento. Un'udienza che, se fissata dal giudice, realizza il contraddittorio delle parti prima di quella di comparizione e trattazione della causa.

In ogni caso, sottolinea ancora la sentenza, il decreto sulle verifiche può essere discusso all'udienza di comparizione con la presenza delle parti. In conclusione dell'udienza, i provvedimenti assunti con decreto, una volta esaminate le ragioni delle parti, possono essere confermati, modificati o revocati con ordinanza del giudice.

La Corte ha infine puntualizzato che, se la parte aveva chiesto, senza esito, la fissazione di un'udienza per confrontarsi con il giudice sui provvedimenti emanati con il decreto, nessuna conseguenza processuale pregiudizievole (come, per esempio, l'estinzione del processo) può esserle posta a carico, se non si è adeguata al provvedimento confidando nella possibilità di argomentare le proprie ragioni nel contraddittorio delle parti. Può esserci, in questo caso, un allungamento dei tempi del processo, ma l'esigenza di rapidità, per la Corte, non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere eccessivamente il contraddittorio tra le parti.

L'APPLICAZIONE

15

I mesi di sperimentazione

La riforma del processo civile è entrata in vigore nella sua parte qualificante, compresa tutta la fase antecedente all'udienza di prima comparizione, il 28 febbraio 2023. Lo stesso decreto sul quale si pronunciata ieri la Consulta è operativo da quella data e costituisce uno snodo centrale del nuovo rito